



TRIBUNALE DI TRANI

Ufficio Giudice per le indagini preliminari - Giudice dell'udienza preliminare

Proc. n.4270/16 R.G.Mod.21

ORDINANZA

Il Giudice, Angela Schiralli;

a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza sulle eccezioni formulate dalle parti;

L'avv. La Forgia, difensore di Ferrotramviaria S.p.a., ha chiesto l'esclusione della stessa come parte civile riguardo a tutte le costituzioni di parte civile che sono state esercitate nei confronti della persona giuridica quale imputata nel procedimento per l'illecito amministrativo da reato ad essa contestato.

A fondamento delle proprie argomentazioni, il difensore ha fatto richiamo della pronuncia della Cassaz. VI sez. pen. del 5/10/2010 n.2251, dep. il 22/1/2011, che in modo compiuto ha ripercorso il tracciato delle linee interpretative sin ad allora seguite dalla giurisprudenza di merito ed ha individuato il solco interpretativo delle norme in esame.

In sintesi, secondo la S.C., il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel D.L.vo 231/2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile; la S.C. ha chiarito che l' "ostinato silenzio" del legislatore del 2001 sulla parte civile è una scelta consapevole, l'espressione cioè di una diretta volontà ad escludere la possibilità che le questioni relative all'accertamento dei danni derivanti dall'illecito amministrativo, commesso dalla persona giuridica, siano trattate nel medesimo giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente.

Esplicitamente si legge *"per ritenere che il giudice competente a conoscere l'illecito dell'ente sia anche competente a conoscere i danni derivati da esso, sarebbe necessaria una previsione espressa"*.

I passaggi argomentativi muovono dalla valutazione della costruzione della responsabilità dell'ente come figura complessa, che si articola sul presupposto della commissione di un reato, e sulla ulteriore sussistenza dei requisiti della posizione funzionale del soggetto agente rispetto all'ente e della realizzazione della condotta per un interesse almeno in parte comune all'ente stesso; tale figura non può essere ricondotta al richiamo dell'art. 185 c.p. che consente il ristoro dei danni in sede penale per i fatti di reato.

Del resto, l'illecito amministrativo non si identifica con il reato, giacché, spiega la S.C. *"il reato che viene realizzato dai vertici dell'ente ovvero dai suoi dipendenti è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente"*.

Pertanto deve essere escluso, secondo la S.C., che il richiamo di cui all'art. 34 D.L.vo 231/01 comprenda norme relative alla costituzione della parte civile, con particolare riferimento agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., atteso che in entrambe le disposizioni il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato e non di un illecito amministrativo dipendente da reato.

Conclude quindi la Corte, dopo avere esaminato anche alcuni dati letterali desunti dagli artt. 27 e 54 D.L.vo 231/01, che nel processo a carico dell'ente, così come disciplinato dal micro-codice relativo

alla "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", non sia ammissibile la costituzione di parte civile.

Tale inammissibilità peraltro non si pone in contrasto con gli artt. artt. 3 e 24 Cost.; in particolare, afferma sul punto la S.C., *"anche il dedotto contrasto con l'art.24 Cost. appare manifestamente infondato; innanzi tutto deve escludersi che la norma citata elevi a regola costituzionale quella del simultaneus processus; inoltre la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto, oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato commesso nell'interesse della persona giuridica e lo può fare normalmente nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell'ente"*.

Nello stesso senso si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con decisione del 12/7/2012 adita da un giudice nazionale.

Anche la Corte Costit. si è pronunciata in conformità sul tema con sentenza n.218 del 18/7/2014

Ritiene pertanto questo giudice di doversi attenere all'indicazione interpretativa resa dalla sent. citata della S.C., che seppure datata, è ancora attuale; in relazione quindi alla odierna fattispecie concreta, va dichiarata l'inammissibilità e dunque l'esclusione della costituzione delle parti civili nei confronti della persona giuridica Ferrotramviaria s.p.a., imputata in relazione agli illeciti amministrativi di cui al D.L.vo 231/01.

Va solo precisato che gli orientamenti, per così dire, "aperturisti" dei fautori della possibilità di costituirsi parte civile contro l'ente autore degli illeciti punitivi ivi previsti, richiamando il riconoscimento della natura di vera e propria responsabilità penale oppure una sorta di "tertium genus", si basano sulla motivazione della fortissima compromissione dei diritti di difesa delle persone offese e dei danneggiati dal reato, in quanto le alternative alla costituzione diretta di parte civile nel processo penale *de societate* non sono equipollenti a quest'ultima: non lo è la citazione dell'ente come responsabile civile né l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

In risposta al difensore dell'associazione ACU è vero che anche l'ente è imputato, seppure non di un reato nel senso classico del termine, ma sul punto è appena il caso di ribadire, come già anticipato dalla S.C. nella sentenza citata, che la gestione dell'azione civile nel processo penale non è principio generale dell'ordinamento, ma semmai una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale; in altri termini nessuna disposizione impone l'affermazione secondo cui la pretesa risarcitoria del danneggiato non dovrebbe essere fatta valere non nella sede "naturale" del processo civile ma esclusivamente nel processo penale.

Il decreto legislativo 231 del 2001 oltre a non prevedere la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, non disciplinando la figura della parte civile nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'ente per l'illecito amministrativo da reato, non prevede altre norme poste a tutela della persona offesa; a titolo di es., a differenza dell'art. 408 co.2 c.p.p., l'art.58 del decreto citato non contiene alcuna disposizione in materia di avviso alla persona offesa.

Senza contare che, in base a questa ottica, in generale nei processi penali sarebbero pregiudicati gli interessi di quelle persone offese lesi da reati commessi da sole persone fisiche.

Con ciò viene assorbita l'eccezione di inammissibilità della costituzione di p.c. della Regione Puglia nei confronti dell'ente Ferrotramviaria, tenuto anche conto che il difensore della Regione Puglia, ha alla scorsa udienza revocato detta costituzione.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile esercitate dalle persone offese nei confronti dell'ente Ferrotramviaria s.p.a

Venendo ora all'esame delle eccezioni formulate nei confronti della costituzione di parte civile presentate nell'interesse di enti e associazioni esponenziali, si osserva quanto segue:

preso atto della costituzione come parte civile delle persone fisiche danneggiate, nei confronti dei quali alcuna eccezione è stata sollevata, per gli enti e le associazioni esponenziali va subito premesso che il bene giuridico tutelato dalla norma è sostanzialmente la sicurezza dei trasporti in questo caso trasporto ferroviario, che si traduce oltre che nell'espletare i servizi essenziali anche nell'assicurare l'integrità fisica dei suoi fruitori; fruitori che si dividono in due categorie utenti e lavoratori.

Gli enti e le associazioni, in particolare, se caratterizzate da effettività, radicamento sul territorio, preesistenza rispetto al fatto-reato e assenza di scopo di lucro (c.d. elementi interni) e siano titolari di una posizione giuridica soggettiva, rappresentativa degli interessi dei propri associati, asseritamente danneggiata dal reato (c.d. elementi esterni), possono costituirsi parte civile.

Ne discende che intanto può ravvisarsi una lesione del diritto dell'ente al conseguimento dello scopo per cui si è costituito e rappresenti ai sensi dello Statuto la ragione stessa della propria esistenza (ed azione), purché tale scopo attenga in via esclusiva e specifica alla materia in questione.

Per giurisprudenza costante della Suprema Corte è necessario fare riferimento ad una situazione storica determinata, al ruolo concretamente svolto dall'organismo che si costituisce nel giudizio e alla sua capacità specifica di rappresentare in un contesto ben determinato gli interessi per la cui tutela si intende esercitare nel processo penale l'azione civile.

Occorre dunque che lo Statuto faccia riferimento espresso al *vulnus subito* e non sia generico e onnicomprensivo in quanto preposto a tutela di consumatori e utenti di beni e servizi in generale, perché ammettere enti che annoverano un'ampia portata degli scopi perseguiti compresa una generica ed indeterminata tutela dei consumatori comporterebbe un inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesioni di diritti.

E' noto che la S.C. ha sempre sottolineato che non è sufficiente il generico richiamo contenuto nello Statuto dell'oggetto sociale, ma è assolutamente indispensabile ai fini della legittimazione della costituzione di parte civile, **che la tutela dell'interesse leso dal reato debba essere prevista dallo statuto come finalità essenziale o prevalente dell'ente.**

E in ogni caso, al di là dell'astratta previsione statutaria, l'ente deve dimostrare la sua capacità specifica di rappresentare in un contesto ben determinato gli interessi per la cui tutela intende esercitare nel processo penale l'azione civile.

Ovviamente la valutazione sulla legittimazione all'azione risarcitoria in sede penale non include anche un giudizio circa la fondatezza della pretesa civilistica azionata nel processo penale, nella cui sede dovrà anche essere verificata la posizione di ciascun imputato contro cui farla valere in concreto.

Tanto premesso, le eccezioni dei difensori degli imputati avverso la costituzione di parte civile si sono appuntate nei confronti di :

ASSOCIAZIONE ASSO-CONSUM rappresentata dal dott. Ettore Salvatori con sede a Roma
avv. Maurizio Fedele

ASSOCIAZIONE NAZIONALE G.E.P.A. – Guardie Ecòzoofile Protezione Ambientale - in persona del leg.le rapp.te Battista Giuseppe, con sede a Molfetta
Avv. Giuseppe Spadavecchia

ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS – “Centro per i Diritti del Cittadino” - rappresentata da Ivano Giacomelli con sede a Roma
Avv. Elviro Benvenuto

OO

ASSOCIAZIONE A.C.U. Consumatori e Utenti ONLUS – rappresentata dal dott. Gianni Cavinati con sede in Milano
Avv. Giuseppe Losappio

ANMIL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS – rappresentata dal dott. Franco Bettoni con sede in Roma
Avv. Massimiliano Gabrielli

ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. – Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente – rappresentata dal Presidente Lorenzo Girardi
Avv. Maria Morena SUARIA

ASSOCIAZIONE LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia - ONLUS – rappresentata da Graziella Zavalloni con sede in Milano
Avv. Daniela Gentile

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI BANCARI FINANZIARI – Rappresentata da Ragone Giancarlo
Avv. Francesco Colonna Venisti

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente, degli utenti e consumatori - rappresentata da avv. Giuseppe Ursini
Avv. Rosario Cristini

REGIONE PUGLIA – rappresentata dal governatore dott. Michele Emiliano

COMUNE DI ANDRIA – rappresentato dal rispettivo Sindaco

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA - rappresentato dal rispettivo Sindaco

COMUNE DI CORATO - rappresentato dal rispettivo Sindaco

Esaminando le singole associazioni si rileva quanto segue:

ASSOCIAZIONE ASSO-CONSUM con sede in Roma

ASSOCONSUM, come indicato nell’art. 4 dello Statuto, ha come esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti di terzi, e di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali e corruzione, ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che la regolano a tale riguardo; l’associazione si propone il conseguimento, tra gli scopi perseguiti, anche del “diritto alla vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della P.A., in materia di urbanistica, di edilizia e di ecosistema, trasporti, appalti, forniture e prestazioni di servizi”.

E’ evidente che gli scopi statuari di questa associazione sono del tutto generici, ed inoltre, tenuto conto che l’Associazione ha sede in Roma, non è stato né allegato né documentata alcuna attività nello specifico settore dei trasporti, e nello specifico ambito territoriale a cui si riferisce il presente procedimento.

ASSOCIAZIONE A.C.U. Consumatori e Utenti ONLUS – rappresentata dal dott. Gianni Cavinati con sede in Milano
Avv. Giuseppe Losappio

ANMIL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS – rappresentata dal dott. Franco Bettoni con sede in Roma
Avv. Massimiliano Gabrielli

ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. – Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente – rappresentata dal Presidente Lorenzo Girardi
Avv. Maria Morena SUARIA

ASSOCIAZIONE LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia - ONLUS – rappresentata da Graziella Zavalloni con sede in Milano
Avv. Daniela Gentile

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI BANCARI FINANZIARI – Rappresentata da Ragone Giancarlo
Avv. Francesco Colonna Venisti

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente, degli utenti e consumatori - rappresentata da avv. Giuseppe Ursini
Avv. Rosario Cristini

REGIONE PUGLIA – rappresentata dal governatore dott. Michele Emiliano

COMUNE DI ANDRIA – rappresentato dal rispettivo Sindaco

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA - rappresentato dal rispettivo Sindaco

COMUNE DI CORATO - rappresentato dal rispettivo Sindaco

Esaminando le singole associazioni si rileva quanto segue:

ASSOCIAZIONE ASSO-CONSUM con sede in Roma

ASSOCONSUM, come indicato nell’art. 4 dello Statuto, ha come esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti di terzi, e di soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali e corruzione, ed ogni altra attività non in linea con i principi normativi che la regolano a tale riguardo; l’associazione si propone il conseguimento, tra gli scopi perseguiti, anche del “diritto alla vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della P.A., in materia di urbanistica, di edilizia e di ecosistema, trasporti, appalti, forniture e prestazioni di servizi”.

E’ evidente che gli scopi statuari di questa associazione sono del tutto generici, ed inoltre, tenuto conto che l’Associazione ha sede in Roma, non è stato né allegato né documentata alcuna attività nello specifico settore dei trasporti, e nello specifico ambito territoriale a cui si riferisce il presente procedimento.

Non può quindi riconoscersi una legittimazione attiva in capo all'Associazione per mancata lesione dello scopo perseguito dalla stessa.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE G.E.P.A. – Guardie Ecozoofile Protezione Ambientale.

Per quanto riguarda, ancora, la dichiarazioni di costituzione dell'Associazione Nazionale GEPA guardie ecozoofile protezione ambientale, Associazione di volontariato, l'oggetto sociale evidenziato a tali fini è riportato ai punti 1) e 2) a pagina 7 della dichiarazione, cioè le finalità di tutela e vigilanza per la salvaguardia del territorio, nella fattispecie ecologica, ambientale, ittica, zoofila e venatoria e di supporto alle istituzioni dello stato ed in collaborazione con enti pubblici e privati nonché servizi sociali e assistenziali, soccorso in caso di calamità naturali e protezione civile; svolgere attività di protezione civile finalizzata alla salvaguardia degli animali, dell'ambiente, del patrimonio architettonico, archeologico e culturale e di essere di effettivo supporto ai coordinatori regionali e provinciali di Protezione Civile e dello stesso Dipartimento Nazionale.

Rileva il giudice che tra gli scopi statutari dell'ente non vi è alcun riferimento alla tutela del diritto alla salute (che anche se vi fosse sarebbe del tutto generico) e per quanto riguarda i danni all'ambiente, fine effettivamente perseguito dall'Associazione, (quali la distruzione di alberi di ulivo e l'incremento delle emissioni inquinanti per il necessario uso dell'auto in luogo del treno) determinativi di un danno ambientale, si tratta di eventi assolutamente estranei al fatto, per cui viene avanzata una pretesa risarcitoria.

ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS – “Centro per i Diritti del Cittadino”.

Per l'Associazione Codici Onlus, centro per i diritti del cittadino, lo scopo sociale è riportato nell'art. 3 dello Statuto; essa ha lo scopo sociale esclusivo di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore, utente, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche e psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose e in special modo contro la disparità ed ogni tipo di violenza o persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili; tutela tra l'altro i diritti in materia di trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario.

Anche in questo caso lo scopo è generico e comunque è teso al più alla denuncia della mala gestione degli enti pubblici e dello sperpero di denaro pubblico.

Anche in questo caso si tratta di scopi generici né vi è alcuna allegazione o documentazione o qualsivoglia riscontro in ordine all'effettuazione di attività specifica nell'ambito territoriale al quale si riferisce questo processo.

ASSOCIAZIONE A.C.U. Consumatori e Utenti ONLUS – rappresentata dal dott. Gianni Cavinati con sede in Milano

Infine abbiamo, l'Associazione ACU Associazione consumatori e utenti, le cui ragioni che sostengono la costituzione di parte civile sono individuate tra i fini statutari, nei quali rientrano anche i diritti dei consumatori, utenti dei servizi di trasporto pubblico; la ACU svolge attività di tutela dei diritti dei consumatori, utenti dei servizi di trasporto pubblico, e tra questi indica il diritto alla sicurezza, all'integrità fisica e psichica, il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto a ricevere un'informazione adeguata, una pubblicità



corretta, il diritto di ricevere un'adeguata formazione ed educazione al consumo, il diritto ad un adeguato ristoro dei danni subiti.

E' quindi una delle poche associazioni che pone tra i suoi obiettivi principali **quello del diritto alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica** (art.3 Statuto) in riferimento anche alla qualità di utenti dei servizi di trasporto pubblico, rendendosi promotore di specifici protocolli con alcune società di trasporto, società o enti di trasporto pubblico.

Risulta ben differenziato l'interesse collettivo della tutela dei consumatori con riferimento al profilo della sicurezza,

Trattasi inoltre di Associazione facente parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, per cui coprendo l'intero territorio nazionale, può ritenersi sussistente la connessione territoriale. Può dunque essere ammessa e confermata la costituzione di parte civile di tale Associazione consumatori.

ANMIL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS –

Fra i propri scopi vi è la rappresentanza, assistenza morale e materiale dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli, e come categoria, come nel presente processo in cui si tratta di sicurezza sul lavoro, di morti bianche e di infortuni sul lavoro. Promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita, mentre lo statuto ha come scopo fondamentale l'unità e la valorizzazione di tutta la categoria degli esposti ai rischi e alle loro conseguenze.

E' tra le associazioni più antiche e rappresentative in Italia, è nata per legge dello Stato nel 1958, per legge dello Stato come ente pubblico con D.P.R. del '79, è diventata Associazione di diritto privato, e poi successivamente ONLUS.

Essa quindi ha come scopo la tutela e rappresentanza anche in favore di interessi collettivi e diffusi della categoria dei lavoratori nonché dei soggetti terzi anche ove non associati.

AMIL è presente a livello nazionale, ma anche a livello territoriale segnala la sua presenza nella sede provinciale di Bari, nonché ha sedi nella BAT Barletta – Andria – Trani che presentano insieme un numero di oltre 2000 associati con sparse anche numerose sedi locali, con una capillarità di circa 400 sedi in tutta Italia.

Sussiste pertanto in capo all'ente ANMIL la legitimatio ad causam, ravvisandosi la lesione del diritto del sodalizio con riferimento agli specifici scopi dallo stesso perseguiti.

ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. – Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente

Per quanto riguarda invece la ANPANA Associazione nazionale protezione animali, natura ed ambiente, nello statuto si afferma di provvedere alla protezione dell'ecosistema con particolare riguardo agli animali, all'ambiente, all'ecologia e di riflesso a tutta la natura con l'esclusivo perseguimento di finalità, di solidarietà sociale, di svolgere efficace propaganda animalista ed ambientale, in particolare di collaborare con i ministeri dell'ambiente e della salute, con la protezione civile, antincendio nazionale o locale e con la Croce Rossa.

Al di là del profilo formale nella procura speciale sollevato dall'avv. De Comitè, le finalità statutarie nulla attengono alla vita e all'integrità delle persone fisiche.

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non pare dunque arrecato alcun pregiudizio alle finalità statutarie che esprimono l'affectio societatis, non avendo i reati contestati ad oggetto la lesione all'ambiente o al territorio, che è la finalità precipua del sodalizio.

ASSOCIAZIONE LAC – Lega per l'Abolizione della Caccia - ONLUS

Per quanto riguarda la dichiarazione di costituzione di p.c., per la LAC a pag.2, si legge che promuove l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, la conservazione di ripristino dell'ambiente, con iniziative giuridiche, politiche, culturali, educative e formative ed editoriali; è un'associazione ambientalista da anni impegnata attivamente nella tutela della vita e dei diritti degli animali. Afferma quindi di essere portatrice di interessi strettamente connessi ai fatti che vengono contestati.

Tuttavia dalla lettura degli scopi statutari, non si riesce a cogliere la connessione con i fatti di cui in imputazione; anzi risulta ampiamente acclarato che non vi è alcun rapporto tra lo scopo statutario di questa associazione e i fatti di cui ci occupiamo in questo processo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI BANCARI FINANZIARI

Nell'ambito dell'atto costitutivo allegato, all'art. 2 sono richiamati tra gli obiettivi, gli oggetti sociali dell'associazione che sono la tutela della salute, della sicurezza, della qualità dei prodotti e dei servizi, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni del mercato mobiliare e immobiliare, del servizio farmaceutico, **dei trasporti**, delle telecomunicazioni e servizi, nonché in materia urbanistica ed edilizia.

Tuttavia benché l'ente, come dichiarato dal suo difensore, abbia fattivamente collaborato con la Regione Puglia alla stesura della Carta unica dei servizi dei trasporti pubblici locali nella Regione, non può ritenersi che gli interessi per il servizio trasporti e per la tutela della integrità fisica degli utenti costituiscano la ragione stessa della esistenza del sodalizio.

L'interesse alla funzionalità dei trasporti si combina con una ulteriore serie di obiettivi da perseguire nel campo sanitario, del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare e immobiliare, del servizio farmaceutico, delle telecomunicazioni e servizi, nonché, ancora, in materia urbanistica ed edilizia.

Manca pertanto un rapporto diretto tra i reati contestati e l'interesse non patrimoniale del quale si chiede il risarcimento.

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente, degli utenti e consumatori -

Il relativo atto di costituzione, trasmesso via mail a questo Ufficio e notificato solo ad alcuni dei difensori, va dichiarato inammissibile, mancando dei requisiti minimi di formalità per poterla considerare effettivamente allegata al processo.

Per quanto attiene gli enti territoriali Regione Puglia, Comune di Andria, Comune di Ruvo di Puglia e Comune di Corato, essi sono rappresentativi di una comunità territorialmente identificata, autonoma e distinta dai soggetti che la compongono e di cui comunque sono i portatori degli interessi della collettività intera in base alle prerogative e ai poteri loro normativamente attribuiti.

E' indubbio che ciascuno di essi abbia subito un vulnus in quanto lesi negli interessi generali della collettività che rappresentano, nel caso di specie relativa all'integrità fisica sia dei lavoratori che degli utenti del servizio trasporto, la cui realizzazione sono tenuti ad assicurare con la loro azione amministrativa.

L'operato degli imputati, stando agli atti di indagine, ha messo dunque in pericolo da un lato il buon andamento della P.A. e dall'altro l'affidamento dei cittadini sul buon governo politico dei suoi rappresentanti, evenienza a cui specialmente i Comuni non possono certo rimanere indifferenti

trattandosi di comportamenti che comunque hanno ripercussioni negative sul processo di formazione degli atti amministrativi.
Tali enti sono quindi titolari di diritti soggettivi e come tali risarcibili.

Per quanto attiene l'eccezione formulata dell'avv. Di Pilato, di trasformazione della Regione Puglia da persona offesa a imputata, trattasi di questione non di competenza del Gup.

In conclusione, le associazioni ASSOCIAZIONE ASSO-CONSUM, ASSOCIAZIONE NAZIONALE G.E.P.A., ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS, ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A., ASSOCIAZIONE LAC, ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI BANCARI FINANZIARI, hanno tutte carenza di legittimazione sostanziale, perché l'oggetto dello Statuto sociale invocato o meglio lo scopo sociale invocato nell'atto di costituzione non riguarda i fatti oggetto di cui ai capi di imputazione.

Va accolta dunque la domanda di esclusione della costituzione di tali parti civili.

Gli enti esponenziali potranno pertanto intervenire nel processo penale nei limiti di cui agli artt. 91 e segg. c.p.p.

La costituzione di parte civile della CODACONS va invece dichiarata inammissibile

PQM

dichiara inammissibili le costituzioni di parte civile esercitate dalle persone offese nei confronti dell'ente Ferrotranviaria s.p.a.

Accoglie la domanda di esclusione delle seguenti parti civili:

ASSOCIAZIONE ASSO-CONSUM,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE G.E.P.A.,
ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS,
ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.,
ASSOCIAZIONE LAC,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI BANCARI FINANZIARI,


Dichiara inammissibile la costituzione di parte civile
della CODACONS

Non accoglie la domanda di esclusione delle seguenti parti civili:

ASSOCIAZIONE ACU,
ASSOCIAZIONE ANMIL,
REGIONE PUGLIA
COMUNE DI ANDRIA
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
COMUNE DI CORATO

Dispone procedersi oltre.

Trani, 11/09/2018



IL GIUDICE
[Signature]

TRIBUNALE DI TRANI



DEPOSITATO IN UDIENZA

oggi, 11/09/18

IL CANCELLIERE
ANTONELLA VITIGI